



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO
PROVINCIA DI CROTONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 di data 13/10/2020

COPIA

OGGETTO:

Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU. Modifica regolamento IUC relativo All'IMU

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TREDICI** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **18:11**, in **SAN NICOLA DELL'ALTO**, convocato nei termini dal Presidente del Consiglio con lettera d'invito prot. n. 2188 del 10/09/2020, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito in **PRIMA** convocazione, sessione ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

SINDACO in carica	CONSIGLIERI in carica		PRESENTI	ASSENTI
SCARPELLI Francesco			SI	
	BASTA	Tiziana Francesca	SI	
	CAPUTO	Giuseppe	SI	
	LAVIA	Ida	SI	
	RIZZUTI	Luigi	SI	
	SANTORO	Giuseppe	SI	
	RUSSO	Nicola Ambrogio	SI	
	ROGANO	Filomena	SI	
	POERIO	Francesco	SI	
	PIRO	Martina	SI	
	LEROSE	Michele	SI	

Totale presenti N. 11 Totale assenti N. 0

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott.ssa Michela Cortese.

Assume la presidenza il Dott. Francesco SCARPELLI, nella qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto e di seguito riportata e sui relativi allegati.

IL SINDACO-PRESIDENTE

Relazione il SINDACO. “La normativa in materia di tributi comunali è cambiata nel 2019”. Aggiunge: “Alcune modifiche sono in realtà condivisibili poiché vanno in direzione della semplificazione sia per i contribuenti che per gli enti. Cita la variazione più rilevante ovvero l'accorpamento della TASI (abolita) alla nuova IMU...”...”Come Amministrazione è stata fatta la scelta di mantenere le tariffe invariate rispetto alle altre annualità. “Con il regolamento in esame l'ente si adegua alle recenti modifiche normative, che in buona sostanza non cambia di molto la situazione”. Menziona quindi la proposta a firma del responsabile dei Tributi, corredato dai prescritti pareri tecnico e contabile nonché da quello del Revisore dei conti.

Non ci sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU, dovrà contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall'anno 2021;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;

VERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2019/2021 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2019 dichiarata immediatamente eseguibile¹;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTO i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, reso con verbale n.02 del 21/09/2020;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito: **N° 8 VOTI FAVOREVOLI - N° 3 ASTENUTI** (Poerio- Lerose- Martino)

DELIBERA

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

Terminata la votazione il Presidente, riscontratane l'urgenza, invita il Consiglio a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile:

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito: **N° 8 VOTI FAVOREVOLI - N° 3 ASTENUTI** (Poerio- Lerose- Martino)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

f.to (Dott. Scarpelli Francesco)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Michela Cortese)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to (Sig. Basta Tiziana Francesca)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE-TRIBUTI

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU. Modifica regolamento IUC relativo All'IMU”**

Visti l'art. 49, comma 1° e l'art. 147 bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Mustacchio Michelina

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU. Modifica regolamento IUC relativo All'IMU”**;

Visti l'art.49, comma 1° e l'art. 147 bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area

Dott. Scarpino Vincenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi con decorrenza 13/11/2020 prot.n. 358 ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/2000-

San Nicola dell'Alto, lì 13/11/2020

Il Responsabile della pubblicazione on line
f.to Sig.ra Vincenza Maria Chiarelli

Copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale , lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Cortese

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- () decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000;
-) dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Dalla Residenza Municipale, lì 13/11/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Michela Cortese